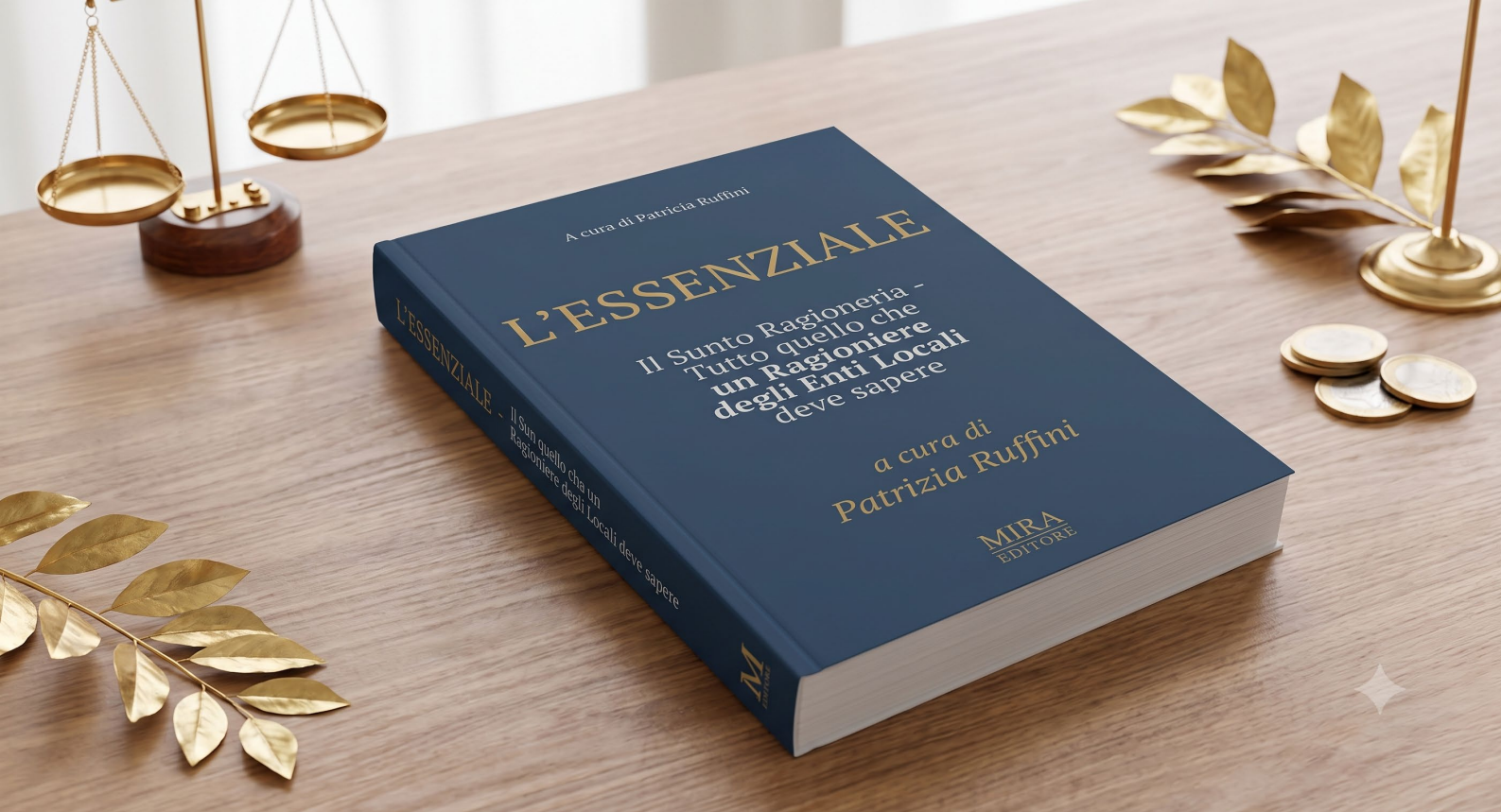




## IL SUNTO RAGIONERIA N. 26 DEL 3 LUGLIO 2026

*Tra la scadenza degli equilibri e i ritardi romani nel versare il Fondo di solidarietà, i Comuni vivono il paradosso di avanzi congelati e casse prosciugate.*

*Non c'è tregua tecnica: la Bdap richiede dal rendiconto 2026 il quinto livello del piano dei conti per i residui, trasformandoli in una radiografia necessaria al nuovo FCDE. Intanto, il decreto 107/2026 traccia la rotta verso la svolta Accrual del 2030, imponendo da subito la nomina di un responsabile accrual e l'aggiornamento di inventari. A questo si aggiunge il faticoso ricalcolo retroattivo dei differenziali stipendiali dopo il rinnovo del CCNL Funzioni Locali. E l'iva in split payment prosegue fino al 30 giugno 2029.*

*È una gestione in trincea, dove la flessibilità deve fare i conti con i vincoli di cassa e le rigide regole contabili, mentre il PNRR corre verso il suo ultimo miglio.*

### Sommario

|                                                                                                                                                                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| SCADENZARIO .....                                                                                                                                                                                         | 3 |
| CONTABILITA' .....                                                                                                                                                                                        | 3 |
| Rassegna. Comuni, il ritardo dei fondi prosciuga la cassa e complica l'assestamento.....                                                                                                                  | 3 |
| Corte dei Conti. La Corte dei conti conferma la linea Arconet sullo svincolo del Fcde .....                                                                                                               | 4 |
| Rassegna. Conti postali dei Comuni, la Corte dei conti semplifica: niente agente contabile, ma<br>riversamenti ogni 15 giorni .....                                                                       | 4 |
| Rassegna. Bdap, i residui arrivano al quinto livello del piano dei conti .....                                                                                                                            | 5 |
| MEF. Aggiornamento modalita' di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche<br>delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione degli enti territoriali . | 6 |
| Corte dei Conti. Impatto dei residui attivi da contributi a rendicontazione e investimenti<br>straordinari .....                                                                                          | 7 |

|                                                                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ACCRUAL IN PRATICA.....                                                                                                                                           | 7  |
| GU. Nuova contabilità pubblica: il decreto 107 attiva la svolta accrual del PNRR .....                                                                            | 7  |
| Rassegna. Accrual/1 – Inventari e crediti/debiti avviano il cammino verso il sistema Accrual .....                                                                | 8  |
| Rassegna. Accrual/2 – Ad Arconet la regia della sperimentazione .....                                                                                             | 8  |
| RISORSE .....                                                                                                                                                     | 9  |
| ANCI. Centri estivi 2026: pubblicate linee guida sulle spese ammissibili .....                                                                                    | 9  |
| Ministero dell'Interno. Indennità amministratori comunali: riparto dei fondi statali 2026 a<br>copertura degli aumenti .....                                      | 9  |
| ANCI. SUAP e SUE: pubblicati nuovi Avvisi di finanziamento per gli adeguamenti tecnologici ..                                                                     | 10 |
| ANCI. Città che legge 2025, pubblicate le graduatorie finali del bando .....                                                                                      | 10 |
| PNRR .....                                                                                                                                                        | 10 |
| Rassegna. Ultimo giorno del Pnrr, ma ancora due mesi per chiudere tutti i lavori.....                                                                             | 10 |
| TRIBUTI.....                                                                                                                                                      | 11 |
| IFEL. Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti: ARERA proroga al 30<br>settembre 2026 il termine per la trasmissione dei dati ..... | 11 |
| Conferenza Stato-Città. Definizione agevolata dei crediti, enti locali: un mese in più per decidere<br>.....                                                      | 12 |
| Corte dei Conti. La valenza costituzionale dell'efficienza nella riscossione dei tributi .....                                                                    | 13 |
| FISCALE.....                                                                                                                                                      | 13 |
| MEF. Split payment: continuità applicativa dopo il 30 giugno 2026.....                                                                                            | 13 |
| PERSONALE .....                                                                                                                                                   | 13 |
| MEF. Il Conto annuale 2025.....                                                                                                                                   | 13 |
| Corte dei Conti. Incentivi funzioni tecniche: esclusi dall'accordo quadro, maturano solo sui<br>singoli contratti attuativi .....                                 | 14 |
| ARAN. CCNL Funzioni Locali 2022-2024: ricalcolo retroattivo del differenziale stipendiale iniziale<br>al 1° aprile 2023 .....                                     | 15 |
| Corte dei Conti. Via libera al rinnovo del CCNL 2022-2024 per i dirigenti delle Funzioni Locali .                                                                 | 15 |
| Corte dei Conti. I vincoli sul fondo decentrato nei processi di esternalizzazione .....                                                                           | 16 |
| Ministro per la Pubblica Amministrazione. Segretari comunali: Contributo per i comuni con<br>popolazione fino a 5.000 abitanti .....                              | 16 |
| CONTENUTO EXTRA .....                                                                                                                                             | 17 |
| ARERA. Approvazione modelli di comunicazione riguardanti il bonus rifiuti.....                                                                                    | 17 |
| ANAC. Convenzioni tra enti: non possono giustificare la disapplicazione del codice degli appalti<br>.....                                                         | 17 |
| MIT. Autorizzazione al subappalto: firma il Dirigente, il RUP solo se ha poteri di rappresentanza<br>esterna .....                                                | 17 |
| ANCI. Validità carta identità cartacea, cosa prevede il decreto legge appena pubblicato .....                                                                     | 18 |
| Ministero dell'Interno. Notifiche consigliari via PEC: legittimo l'uso della casella istituzionale<br>fornita dal Comune .....                                    | 18 |
| Ministero dell'Interno. Convocazione del Consiglio comunale su richiesta di minoranza: limiti al<br>potere di rifiuto del Presidente .....                        | 18 |
| Rassegna. Sogei apre all'accesso automatico all'Anpr, addio richieste multiple di documenti ai<br>cittadini .....                                                 | 18 |

# SCADENZARIO

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

## CONTABILITA'

### **Rassegna. Comuni, il ritardo dei fondi prosciuga la cassa e complica l'assestamento**

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

C'è un effetto imbuto che rischia di paralizzare i bilanci degli enti locali proprio alla vigilia di una delle scadenze più delicate dell'anno: l'assestamento di bilancio e la salvaguardia degli equilibri, fissati per il 31 luglio. È la crisi di liquidità, strisciante ma pesantissima, provocata da un paradosso tutto romano: il ritardo nell'erogazione dei trasferimenti statali.

Il principale imputato è il Fondo di solidarietà comunale (Fsc). La norma parla chiaro: la prima tranche, un acconto corposo pari al 66% di un piatto complessivo da 6,8 miliardi di euro, avrebbe dovuto lasciare le casse dello Stato entro maggio. A calendario ampiamente superato, però, i Comuni sono ancora in sala d'attesa. Un ritardo che si somma ai tempi tecnici dell'agenzia delle Entrate per elaborare e ripartire i proventi della prima rata Imu di giugno e ai mancati rimborsi (anche qui si aspetta il decreto di riparto) per le spese anticipate dai sindaci in occasione del referendum di fine marzo.

Nel frattempo, la cassa dei Comuni corre. A fine giugno è scaduta la prima rata dei mutui e, soprattutto, si è chiusa la clessidra del Pnrr. Anche se gli enti hanno ottenuto una finestra di 60 giorni per le rendicontazioni finali, la dura realtà dei cantieri impone di pagare i saldi per rispettare i tempi di pagamento imposti dall'Europa. E questo accade anche laddove lo Stato aveva garantito anticipi generosi fino al 90%.

Il risultato di questo incrocio di scadenze è un corto circuito finanziario. Molti enti sono stati costretti a utilizzare i fondi di cassa vincolata o a bussare alla porta dei tesoriери per ottenere anticipazioni di liquidità, accumulando interessi passivi che appesantiranno la spesa corrente.

Ma il vero dramma si consumerà sui tavoli dei consigli comunali entro il 31 luglio. L'articolo 187, comma 3-bis, del Tuel vieta espressamente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero a chi si trova in anticipazione di tesoreria o sta utilizzando la cassa vincolata. Tradotto: i Comuni che hanno avanzi accumulati negli anni non potranno utilizzarli per finanziare manutenzioni, investimenti o estinguere mutui. Potranno sbloccarli solo ed esclusivamente perappare eventuali buchi di bilancio in sede di riequilibrio (articolo 193). Chi è virtuoso ma senza cassa, insomma, resta paralizzato. E poi, a livello centrale, quando si analizzano le statistiche degli enti locali, si nota l'accumulo degli avanzi liberi che, nel rendiconto 2024, ha registrato un incremento di 900 milioni.

Ciò nonostante le scialuppe di salvataggio arrivate dalla giurisprudenza contabile e dal legislatore. La Corte dei conti delle Marche (deliberazione n. 89/2026) ha sposato una lettura estensiva: il blocco del Tuel si applica solo all'avanzo "libero", lasciando spendibili le quote accantonate o destinate agli investimenti. La seconda scialuppa è normativa: l'articolo 18-bis del DL 113/2024 (legge 143/2024) neutralizza i divieti del Tuel per il triennio 2024-2026, ma solo se l'anticipazione di tesoreria è stata "colpa" dei pagamenti legati ai cantieri del Pnrr.

Schermi protettivi utili, certo, ma che non risolvono la madre di tutte le battaglie su cui l'Anci insiste da mesi: i Comuni non possono fare programmazione finanziaria al buio. Senza certezze sui tempi dei decreti e sull'effettiva erogazione dei trasferimenti, la macchina degli enti locali rischia di imballarsi, congelando risorse vitali per i cittadini e per la tenuta dei territori.

Leggi l'[articolo](#).

## **Corte dei Conti. La Corte dei conti conferma la linea Arconet sullo svincolo del Fcde**

Patrizia Ruffini

Lo svincolo delle quote eccedenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) non comporta l'automatica disponibilità delle relative risorse nel corso dell'esercizio. A chiarirlo è la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna che, con la deliberazione n. 75/2026, conferma la correttezza delle indicazioni contenute nella FAQ Arconet n. 58, respingendo le perplessità sollevate da un Comune parmense sulla loro compatibilità con l'articolo 187, comma 2, del Tuel.

Per i giudici contabili, il transito della quota destinata al finanziamento del Fcde dell'esercizio successivo tra gli «altri accantonamenti» non si pone in contrasto con la disciplina primaria. Al contrario, costituisce la rappresentazione contabile coerente con i principi di prudenza, annualità e definitività del risultato di amministrazione, assicurando la stabilità e la confrontabilità dei saldi di bilancio.

Il nodo interpretativo riguardava la FAQ n. 58, pubblicata da Arconet il 29 aprile scorso per colmare una lacuna dei principi contabili applicati: come rappresentare, in sede di rendiconto, la quota del Fcde che l'ente intende destinare al finanziamento del medesimo Fondo nell'esercizio successivo.

La risposta della Corte conferma integralmente l'impostazione della Commissione Arconet. La quota «svincolabile» deve essere iscritta nell'allegato A/1 tra gli «altri accantonamenti», così da soddisfare tre esigenze fondamentali: garantire la tracciabilità delle risorse, mantenerne distinta la rappresentazione rispetto all'avanzo libero e preservare la definitività del risultato di amministrazione, evitando modifiche sostanziali nel corso dell'esercizio. L'utilizzo delle somme richiede comunque una specifica variazione di bilancio, nel rispetto del sistema autorizzatorio. In mancanza della variazione entro la chiusura dell'esercizio, la quota rimane accantonata e sarà definitivamente liberata solo in sede di rendiconto dell'anno successivo.

La Corte precisa, tuttavia, che non si tratta di un vincolo permanente sulla capacità di spesa degli enti, bensì di una disciplina temporalmente limitata e coerente con il principio di annualità del bilancio. L'esempio riportato nella deliberazione è indicativo: se la rideterminazione del Fcde libera 30 euro e l'ente decide di destinarne 10 al finanziamento del Fondo dell'esercizio successivo, soltanto questa quota rimarrà iscritta tra gli «altri accantonamenti», mentre i restanti 20 euro confluiranno immediatamente nell'avanzo libero. Analogamente, se l'ente non esercita la facoltà prevista dall'articolo 187, comma 2, del Tuel, l'intera riduzione del Fcde confluirà direttamente nella quota libera del risultato di amministrazione e potrà essere utilizzata secondo la disciplina ordinaria.

L'effettiva operatività delle nuove regole presuppone, però, una corretta qualificazione delle diverse componenti del risultato di amministrazione. Sotto questo profilo, la Corte riconosce che le indicazioni fornite da Arconet assicurano una rappresentazione uniforme e verificabile delle quote del risultato di amministrazione, rafforzando il coordinamento tra rendiconto, bilancio di previsione e sistema degli equilibri finanziari.

Leggi l'[articolo](#).

## **Rassegna. Conti postali dei Comuni, la Corte dei conti semplifica: niente agente contabile, ma riversamenti ogni 15 giorni**

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

La gestione della liquidità negli enti locali continua a generare questioni interpretative che, nella pratica, possono tradursi in adempimenti ridondanti rispetto alle effettive esigenze di controllo. Tra i temi più ricorrenti nelle verifiche trimestrali di cassa degli organi di revisione c'è la qualificazione del ruolo di Poste Italiane Spa nel circuito delle riscossioni comunali e la necessità, o meno, di una resa del conto giudiziale autonoma per i flussi che transitano sui conti correnti postali dell'ente.

Sul punto è intervenuta la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna con la deliberazione n. 76/2026/PAR, escludendo la necessità di individuare un distinto agente



contabile in capo a Poste Italiane e di predisporre un autonomo conto di gestione per le movimentazioni postali.

La pronuncia si inserisce nel solco dell'orientamento delle Sezioni riunite (tra cui le deliberazioni n. 30/2014/QM e n. 22/2016/QM), che hanno progressivamente superato una lettura meramente materiale del "maneggio" di denaro pubblico, privilegiando un approccio funzionale. Ai fini della responsabilità contabile, non è sufficiente il semplice transito delle risorse, ma è necessario il conferimento di un effettivo potere di gestione o di disposizione, anche minimo. In tale prospettiva, Poste Italiane opera come soggetto intermediario tecnico, privo di autonomia decisionale sulle somme riscosse.

Resta centrale il principio di unitarietà della cassa degli enti locali, desumibile dall'articolo 195 del Tuel. La coerenza del sistema è assicurata attraverso l'assetto della tesoreria e l'attribuzione della firma di traenza al tesoriere bancario, secondo quanto previsto dalla convenzione di tesoreria e in coerenza con gli articoli 195, 209 e 226 del Tuel. Ne deriva che il tesoriere è l'unico soggetto tenuto a ricomprendere nel proprio conto giudiziale annuale tutte le operazioni afferenti ai conti correnti postali dell'ente, incluse giacenze iniziali e finali e riversamenti, garantendo la riconciliazione complessiva della cassa.

La decisione si traduce in un alleggerimento sul piano degli adempimenti formali, senza tuttavia ridurre le esigenze di presidio della liquidità pubblica. In chiave di efficienza ed economicità, rimane infatti rilevante evitare la permanenza di risorse non movimentate sui conti postali, con effetti potenzialmente penalizzanti in termini di ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Per questo assume rilievo operativo il rispetto dei tempi di trasferimento delle somme incassate, che dovrebbero confluire nella tesoreria principale con cadenza almeno quindicinale, in linea con quanto indicato dalla Circolare Mef n. 11/2012.

L'efficace struttura argomentativa della delibera, fondata sui criteri di disponibilità, autonomia, rapporto di servizio e interesse pubblico, offre un impianto interpretativo che potrebbe risultare utile anche per affrontare le questioni ancora aperte connesse alle nuove modalità di incasso digitale ed elettronico, inclusi i pagamenti tramite Pos e i flussi PagoPA.

Leggi l'[articolo](#).

## **Rassegna. Bdap, i residui arrivano al quinto livello del piano dei conti**

Di Patrizia Ruffini

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 12 giugno 2026 si completa il quadro normativo delineato dall'ultima legge di Bilancio (articolo 1, comma 661). L'intervento, di natura apparentemente tecnica, introduce un cambiamento destinato ad avere effetti rilevanti sui bilanci degli enti territoriali: l'obbligo di trasmettere alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap) le informazioni sui residui articolate fino al quinto livello del piano dei conti integrato.

Sul piano operativo significa che il Mef, la Corte dei conti e gli ispettori della Ragioneria generale dello Stato potranno presto disporre di un quadro molto più dettagliato dei residui attivi e passivi, ossia dei crediti ancora da riscuotere e dei debiti ancora da pagare, da sempre tra gli elementi più delicati nella valutazione della solidità dei bilanci comunali.

La novità non risponde a un'esigenza di dettaglio fine a sé stessa.

La finalità è alimentare il nuovo sistema di monitoraggio del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) accelerato introdotto dalla legge di Bilancio 2026 per consentire agli enti con migliori performance nella riscossione di beneficiare di una riduzione degli accantonamenti e, conseguentemente, di maggiori margini di spesa nel bilancio di previsione. Per applicare questo meccanismo premiale, lo Stato richiede però informazioni molto più puntuali sulla composizione dei residui.

Il decreto, composto da un unico articolo, modifica il Dm 12 maggio 2016, che disciplina modalità e termini di trasmissione dei dati alla Bdap. Fino a oggi i Comuni e gli altri enti territoriali potevano trasmettere i dati analitici dei residui fino al quarto livello del piano dei conti finanziario. Con la modifica, i residui iniziali e quelli risultanti dalle operazioni di riaccertamento, sia sul versante delle entrate sia su quello delle spese, dovranno essere trasmessi con il massimo livello di dettaglio

previsto dal piano dei conti, cioè il quinto.

L'impatto operativo emerge con chiarezza osservando la struttura del piano dei conti integrato. Per l'Imu, ad esempio, non sarà più sufficiente indicare il quarto livello "Imposta municipale propria" (codice E.1.01.01.06.000), ma occorrerà distinguere i residui riferiti all'attività ordinaria (E.1.01.01.06.001) da quelli derivanti dall'attività di accertamento e recupero dell'evasione (E.1.01.01.06.002). Una distinzione che consentirà di valutare con maggiore precisione l'effettiva capacità di riscossione dell'ente.

La voce di quarto livello "Entrate dalla vendita di servizi" (E.3.01.02.01.000), ad esempio, dovrà essere articolata nelle singole tipologie di provento, distinguendo tra asili nido (E.3.01.02.01.002), impianti sportivi (E.3.01.02.01.006), mense (E.3.01.02.01.008) e le altre voci previste dal quinto livello del piano dei conti. Lo stesso criterio si applicherà alle altre entrate e alle spese.

Le nuove modalità di trasmissione si applicheranno a partire dal rendiconto dell'esercizio 2026. Le software house che sviluppano gli applicativi gestionali dispongono quindi dei tempi necessari per adeguare i sistemi informatici e le procedure di trasmissione dei dati.

Leggi l'[articolo](#).

## **MEF. Aggiornamento modalità di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione degli enti territoriali**

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 661, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale stabilisce che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefinite le modalità di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l'acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il monitoraggio di cui all'art. 1, comma 659, lettera b)»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 concernente le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto necessario modificare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, comma 1, lettera a), le parole «Le lettere a4), a5), a6) e a9) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti» sono sostituite dalle seguenti «Le lettere a5) e a6) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti»;

b) all'art. 3, comma 1, lettera b) le parole «Le lettere b6), b7), b8) e b11) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti» sono sostituite dalle seguenti «Le lettere b7) e b8) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti».

2. Gli aggiornamenti previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal rendiconto 2026.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Leggi l'[articolo](#).

## **Corte dei Conti. Impatto dei residui attivi da contributi a rendicontazione e investimenti straordinari**

La Corte dei Conti ha manifestato forte richiamo sul tema dell'elevata consistenza dei residui attivi di un ente, evidenziando come la loro permanenza ingiustificata nel conto del bilancio possa compromettere gravemente l'attendibilità e la veridicità del risultato contabile di amministrazione, generando un avanzo solo virtuale e non effettivo.

I magistrati contabili hanno sottolineato che il riaccertamento ordinario non deve ridursi a una mera verifica formale del titolo giuridico o della ragione delle singole poste, ma deve sostanziarsi in un controllo ponderato e rigoroso che attesti la ragionevole certezza e l'effettivo obbligo di riscossione del credito. Solo un'accurata attività di previsione a monte e una costante vigilanza nel corso dell'esercizio possono infatti preservare l'amministrazione dall'accumulo patologico di residui di difficile esigibilità, i quali finiscono per impattare negativamente sulla reale disponibilità di cassa. La Corte ha inoltre precisato che gli accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), pur neutralizzando contabilmente tali rischi, non costituiscono una soluzione strutturale a lungo termine; l'ente deve invece attivare idonee leve organizzative per garantire l'afflusso concreto delle entrate e consentire una corretta programmazione della spesa pubblica. Nel caso specifico, l'analisi dei dati ha rilevato una scarsa capacità di riscossione in conto residui, specialmente per le entrate tributarie (Titolo I) e per i crediti legati ai servizi extra-tributari (Titolo III). Particolare attenzione è stata posta anche sui residui relativi alle entrate in conto capitale (Titolo IV), derivanti in gran parte da contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche, imprese ed Unione Europea, le cui riscossioni ad oggi sono risultate esigue. A tal proposito, la Corte ha ricordato le corrette modalità di contabilizzazione dei contributi a rendicontazione previste dal principio della competenza finanziaria potenziata: per garantire la specularità dei bilanci ed evitare pericolose sovrastime delle entrate che dilazionerebbero fittiziamente la capacità di spesa, l'ente beneficiario deve costantemente aggiornare il cronoprogramma delle opere e allineare i propri accertamenti agli effettivi impegni dell'amministrazione erogante, provvedendo tempestivamente alle necessarie variazioni e reimputazioni negli esercizi in cui i crediti diventano realmente esigibili. Pur prendendo atto delle contromisure organizzative pianificate dal Comune per migliorare la riscossione coattiva, la magistratura contabile ha invitato l'amministrazione a proseguire con massima determinazione nel monitoraggio e nella bonifica di queste poste finanziarie.

Leggi l'[articolo](#).

## **ACCRUAL IN PRATICA**

### **GU. Nuova contabilità pubblica: il decreto 107 attiva la svolta accrual del PNRR**

Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, rappresenta il provvedimento normativo cruciale che dà formale e progressiva attuazione alla riforma del PNRR sulla disciplina a regime accrual, volta a introdurre un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale nelle pubbliche amministrazioni italiane. Nello specifico, il Capo II del decreto stabilisce che le amministrazioni incluse nella fase pilota dovranno adottare il nuovo quadro di principi, le regole contabili standardizzate ITAS e il piano dei conti unico multidimensionale a decorrere dall'esercizio finanziario 2030, una volta conclusa la necessaria fase di sperimentazione. Per tutti i soggetti non inclusi nella sperimentazione principale verrà definito un modello semplificato, mentre gli organi costituzionali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale seguiranno percorsi dedicati per salvaguardare le rispettive autonomie e specificità di comparto. In vista di questa complessa transizione, il testo impone precisi adempimenti propedeutici operativi, costringendo gli enti ad aggiornare i propri inventari, a mappare debiti e crediti e a individuare una struttura interna responsabile della gestione contabile, adeguando i sistemi informatici ai requisiti ministeriali. Infine, l'attuazione a regime della riforma viene blindata dal punto di vista delle competenze attraverso l'obbligo di predisporre piani di formazione almeno triennali d'intesa con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, affiancati da

una sperimentazione pratica che, per gli enti territoriali, prenderà capillarmente il via entro il 30 giugno 2027 per testare l'efficacia del nuovo assetto economico-patrimoniale. Leggi l'[articolo](#).

## **Rassegna. Accrual/1 – Inventari e crediti/debiti avviano il cammino verso il sistema Accrual**

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

Il calendario Pnrr non ammette deroghe formali, ma la complessità delle Pa impone gradualità. [Gli articoli da 6 a 12 del DI Infrastrutture](#), chiamato a centrare la milestone M1C1-118 del Pnrr sull'introduzione del sistema contabile Accrual, nascono da questo delicato equilibrio tra vincoli europei e capacità amministrativa.

La soluzione individuata è il doppio binario: da una parte le Pa già coinvolte nella fase pilota, dall'altra i piccoli enti, per i quali viene previsto un regime semplificato. Chi ha partecipato alla fase pilota avviata nel 2025 dovrà applicare, dall'esercizio 2030, il sistema di regole Accrual per la rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione.

Fino a quella data proseguirà la fase transitoria. Il decreto definisce come «sperimentazione» la prosecuzione delle attività già avviate con il progetto pilota e prevede un ulteriore livello riservato a un campione rappresentativo di Pa. Per gli enti territoriali, le modalità operative saranno definite entro il 30 giugno 2027 con un Dm del Mef, su proposta Arconet.

Per gli enti esclusi dalla fase pilota è invece previsto un percorso differente. Per i Comuni fino a 5mila abitanti, le Unioni, le scuole e gli enti pubblici con valore della produzione inferiore a 8,8 milioni di euro e meno di 50 dipendenti è introdotto un regime di contabilità economico-patrimoniale semplificato. Contenuti, modalità applicative e tempi di adozione saranno definiti con decreti Mef. La scelta evita l'applicazione immediata del modello Accrual completo alla parte più numerosa delle amministrazioni pubbliche.

Un capitolo specifico riguarda le Pa che già adottano la sola contabilità economico-patrimoniale con funzione autorizzatoria, come università ed enti di ricerca. Per questi soggetti sarà necessario adeguare la struttura del budget ai nuovi standard Itas e introdurre nel bilancio d'esercizio il confronto tra previsioni e consuntivi.

Nel comparto sanitario, l'attuazione del nuovo sistema dal 2030 richiederà un concerto tra i ministeri dell'Economia e della Salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, per garantire l'omogeneità delle regole.

I 3,5 anni che separano le Pa dal 2030 saranno dedicati alle attività preparatorie. Sul fronte patrimoniale sarà necessario aggiornare gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze, oltre a effettuare una ricognizione completa di crediti e debiti secondo i nuovi principi contabili, il tutto in vista del passaggio allo stato patrimoniale in contabilità Accrual. Il nuovo prospetto dovrà sostituire le funzioni del conto del patrimonio.

La sfida principale sarà organizzativa. Ogni ente dovrà individuare una struttura responsabile del coordinamento della contabilità economico-patrimoniale e della gestione degli inventari. Sarà necessario adeguare i sistemi informativi e gestionali al principio dell'unicità dell'imputazione contabile e ai requisiti tecnici definiti dal decreto Mef del 6 agosto 2025.

Infine, viene prevista una revisione della governance della riforma Accrual. Resta fermo il principio di stabilità del sistema: ogni aggiornamento degli standard Itas e del piano dei conti unico dovrà essere approvato con decreto del Mef almeno nell'esercizio precedente a quello dell'applicazione.

Leggi l'[articolo](#).

## **Rassegna. Accrual/2 – Ad Arconet la regia della sperimentazione**

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

Il percorso verso la contabilità Accrual per gli enti territoriali entra nella fase operativa con una sperimentazione riservata a un numero limitato di amministrazioni, affidata alla regia della Commissione Arconet, che dovrà definire entro metà 2027 le regole attuative del nuovo sistema.



Per Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni ed enti strumentali, la sperimentazione sarà disciplinata entro il 30 giugno 2027 da Dm del Mef, di concerto con Affari regionali e Viminale, su proposta di Arconet.

I decreti individueranno la platea degli sperimentatori, selezionati per garantire rappresentatività geografica e dimensionale. Nel campione potranno rientrare anche i Comuni con meno di 5mila abitanti che abbiano scelto di redigere la contabilità economico-patrimoniale semplificata.

La sperimentazione non si limiterà a testare gli schemi di bilancio Accrual. I decreti definiranno infatti disciplina e modalità operative anche in deroga al Tuel e all'armonizzazione contabile, oltre ad aggiornare gli allegati dell'armonizzazione per recepire il Quadro concettuale, gli standard Itas e il nuovo piano dei conti multidimensionale. Per gli enti più piccoli, saranno individuate modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale.

La scelta ricalca il metodo già adottato nella sperimentazione che ha preceduto l'entrata in vigore dell'armonizzazione. Anche allora, gli allegati venivano progressivamente aggiornati in base alle evidenze sul campo, per affinare il modello prima dell'applicazione generalizzata.

Gli enti non inclusi nella sperimentazione non resteranno fuori dalla transizione. Continueranno infatti a trasmettere alla Ragioneria generale gli schemi di bilancio accrual secondo le modalità previste dal Dm Mef del 23 dicembre 2024, replicando il modello adottato nella fase pilota 2025.

I modelli di raccordo e le matrici di correlazione saranno progressivamente aggiornati in base agli esiti della sperimentazione e pubblicati sul portale dedicato della Rgs. La transizione verso il nuovo sistema contabile si configura quindi come un processo graduale e dinamico, destinato a evolvere fino al 2030, quando gli enti coinvolti dovranno applicare integralmente il nuovo quadro contabile.

Tra le novità del decreto figurano anche obblighi in materia di stime trimestrali del saldo delle amministrazioni pubbliche, con l'attribuzione all'Istat del compito di elaborarle secondo il Regolamento (UE) n. 549/2013 (SEC 2010) e di trasmetterle tempestivamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la successiva pubblicazione.

Leggi l'[articolo](#).

## RISORSE

### **ANCI. Centri estivi 2026: pubblicate linee guida sulle spese ammissibili**

Sono state pubblicate sul sito del Dipartimento Famiglia le linee guida sulle spese ammissibili per le attività socioeducative a favore dei minori per l'anno 2026 che include, altresì, le istruzioni operative per la generazione del codice unico di progetto (CUP) tramite template.

Leggi l'[articolo](#).

### **Ministero dell'Interno. Indennità amministratori comunali: riparto dei fondi statali 2026 a copertura degli aumenti**

Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 maggio 2026, corredato dell'allegato A "Nota metodologica anno 2026" e dell'allegato B "Piano di riparto anno 2026", recante: "Riparto dell'incremento di 220 milioni di euro, per l'anno 2026, del fondo, di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157", disposto dall'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ripartito a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione, di cui ai commi 583, 584, 585 dell'articolo 1, della predetta legge n. 234, del 2021, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2026, n. 2737, è stato diffuso nella sezione «I Decreti» ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

Leggi l'[articolo](#).

## **ANCI. SUAP e SUE: pubblicati nuovi Avvisi di finanziamento per gli adeguamenti tecnologici**

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha pubblicato su [PA Digitale](#) 2026 5 nuovi Avvisi finanziati con fondi PNRR per sostenere gli ulteriori aggiornamenti tecnologici delle piattaforme SUAP, richiesti dall'evoluzione delle Specifiche tecniche di interoperabilità.

La nuova versione delle Specifiche tecniche (Approved 02), definita dal Gruppo Tecnico coordinato da AgID, introduce aggiornamenti necessari per garantire il corretto funzionamento e l'interoperabilità tra tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti SUAP, pertanto l'adeguamento diventa necessario per tutte le amministrazioni titolari di piattaforme SUAP, a livello nazionale, regionale e locale, al fine di consentire il corretto funzionamento dei singoli componenti e quindi dell'intero Sistema degli Sportelli Unici (SSU).

Fra le Amministrazioni titolate a partecipare a questa nuova tornata di Avvisi ci sono i [Comuni](#) titolari di SUAP in forma singola o associata, e i [Comuni](#) che intendano adeguare le componenti informatiche Enti terzi delle proprie piattaforme, nonché altri [Enti terzi](#), quali gli Uffici tecnici Comunali, Province, Città metropolitane, ASL, ARPA.

Le risorse complessive messe a disposizione per questi ulteriori interventi superano i 19 milioni di euro, che si aggiungono ai circa 60 milioni già assegnati in precedenza.

Nello stesso tempo, è stato pubblicato su PA digitale anche un nuovo [Avviso](#) dedicato al SUE, rivolto ai Comuni che non hanno già partecipato alle precedenti edizioni o che, pur avendo partecipato, non hanno completato le attività. Questo finanziamento è destinato all'adeguamento delle piattaforme utilizzate per la gestione delle pratiche edilizie alle nuove "[Specifiche tecniche di interoperabilità SUE](#)", sia lato front office che back office e integrazione con gli Enti terzi, con uno stanziamento di ulteriori 14 milioni di euro.

Per tutti gli Avvisi, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 27 luglio 2026, alle ore 23:59.

Leggi l'[articolo](#).

## **ANCI. Città che legge 2025, pubblicate le graduatorie finali del bando**

Sono on line le graduatorie finali del bando "Città che legge" 2025, promosso dal Centro per il libro e la lettura e rivolto ai Comuni qualificati "Città che legge" per il triennio 2024-2025-2026.

L'iniziativa sostiene progetti di promozione della lettura realizzati attraverso reti territoriali che coinvolgono biblioteche, scuole, librerie e associazioni culturali, con l'obiettivo di rafforzare la lettura come strumento di crescita culturale e partecipazione delle comunità. I progetti finanziati hanno fra le finalità: "l'istituzione di circuiti culturali integrati a livello territoriale per la promozione della lettura, con la partecipazione di istituzioni scolastiche, di biblioteche di pubblica lettura e di istituzioni o associazioni culturali".

Leggi l'[articolo](#).

# **PNRR**

## **Rassegna. Ultimo giorno del Pnrr, ma ancora due mesi per chiudere tutti i lavori**

Oggi ufficialmente, finisce il Pnrr italiano, approvato dalla Commissione Ue il 13 luglio del 2021. Ma in verità la macchina del Piano non si spegnerà questa sera. E percorrerà anzi nei prossimi due mesi il tratto di strada decisivo.

In gioco c'è ora la "maxi rata finale" del Piano, gonfiata dalle rimodulazioni che nel tempo hanno spostato in avanti obiettivi prima ambiziosamente fissati nelle fasi intermedie del Piano.

Sul piatto questa volta ci sono 28,4 miliardi di euro, circa il doppio rispetto alla media delle tranche precedenti, collegati a 159 scadenze, in un calendario che fin qui non aveva mai superato le 64

richieste in un singolo semestre.

La data di oggi, però, non chiude i lavori sul Piano. Prima di tutto, ci sono i due mesi di “flessibilità” implicita nel meccanismo del Pnrr, con le modalità dettagliate nelle Linee guida di Palazzo Chigi e Ragioneria generale che a metà aprile hanno dettato le regole per l'ultimo miglio del Piano.

In quel documento si spiegava che certo «il termine per l'ultimazione degli interventi e per il completamento delle attività da parte dei soggetti attuatori deve intendersi fissato al 30 giugno 2026». Ma si precisava che per gli interventi entrati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la rimodulazione di fine 2023 e «per i quali l'ammissione a finanziamento è intervenuta a seguito di avvisi pubblici di selezione degli interventi adottati nel 2024», l'ultimo giorno utile è quello del 31 agosto. E che, più in generale, «in casi limitati ed eccezionali» le amministrazioni titolari degli interventi avrebbero potuto concedere ai soggetti attuatori un tempo supplementare fino alla fine di agosto per la conclusione della partita.

La ragione di tanto rigore sui tempi è semplice da individuare. A guidare l'unità di missione di Palazzo Chigi e la struttura di governance alla Ragioneria generale dello Stato è stata la necessità di mantenere alta la tensione sul completamento dei lavori, tanto più in un Paese abituato a proroghe che invece non trovano spazio nella dinamica del Pnrr.

Ma ovviamente non è immaginabile che alla mezzanotte di oggi i lavori si fermino negli investimenti che non sono stati ancora ultimati, ma sono comunque vicini al completamento.

I conti finali del Pnrr si cominceranno infatti a tirare alla fine dell'estate. «Ogni azione attuata successivamente al 31 agosto 2026 non potrà essere valutata dalla Commissione ai fini del conseguimento della milestone o del target», chiariscono ancora le Linee guida cofirmate da presidenza del Consiglio e Ragioneria generale. A fine agosto dovrà assumere infatti una forma definitiva la rendicontazione degli interventi, indispensabile per presentare entro settembre l'ultima richiesta di pagamento; che, dopo gli esami europei, sarà onorata entro la fine dell'anno.

Non tutti i filoni del Piano si presentano nella stessa condizione all'ultimo giro di boa. Gli incentivi alle imprese, la digitalizzazione e le grandi infrastrutture non presentano incognite, anche perché i problemi più gravi sono stati affrontati preventivamente con le revisioni del Piano in corso d'opera. Incognite pesanti circondano invece le Case di comunità, soprattutto nella loro vita post Pnrr messa in dubbio dal naufragio della riforma dei medici di famiglia, il piano asili nido e alcuni interventi sull'edilizia scolastica.

Un tempo aggiuntivo del Pnrr, che può durare anche tre anni, investe poi i capitoli agganciati alle facilities, i veicoli finanziari che secondo il regolamento di Next Generation Eu possono seguire tempi di spesa più distesi.

Nel caso italiano valgono 24,1 miliardi di euro, in un ventaglio di interventi che vanno dalla banda larga alle infrastrutture idriche, e dagli studentati fino al piano casa fatto salire in extremis su questo treno.

Leggi l'[articolo](#).

## TRIBUTI

### **IFEL. Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti: ARERA proroga al 30 settembre 2026 il termine per la trasmissione dei dati**

Con nota trasmessa ad ANCI il 25 giugno 2026 ARERA ha disposto il differimento dal 15 luglio al 30 settembre 2026 del termine per la trasmissione dei dati relativi alla raccolta “Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti”, accogliendo la richiesta formulata dall'Associazione. Si ricorda che la ricognizione rientra tra le attività conoscitive avviate dall'Autorità a supporto dell'attuazione della riforma dei corrispettivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e mira ad acquisire informazioni sulle modalità di articolazione delle tariffe e dei corrispettivi applicati nei diversi contesti territoriali.

I dati raccolti costituiranno un patrimonio informativo di riferimento per le attività di monitoraggio, analisi e valutazione degli effetti della disciplina introdotta dal Testo Integrato Corrispettivi Servizio

Gestione Rifiuti (TICSER), approvato con deliberazione n. 396/2025/R/RIF.

Restano invariate le modalità operative della raccolta dati. La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso il portale telematico dell'Autorità, secondo le indicazioni contenute nel Manuale di istruzioni, mediante compilazione delle apposite maschere web. A supporto degli operatori sono inoltre disponibili il template esemplificativo dei dati richiesti e lo schema tipo della Relazione di accompagnamento, il cui caricamento rimane facoltativo.

La proroga rappresenta un'opportunità per gli enti interessati di completare con maggiore accuratezza le attività di raccolta e verifica delle informazioni, contribuendo alla formazione di una base conoscitiva completa e attendibile, funzionale al percorso di implementazione della nuova disciplina dei corrispettivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Leggi l'[articolo](#).

## **Conferenza Stato-Città. Definizione agevolata dei crediti, enti locali: un mese in più per decidere**

Un mese di tempo aggiuntivo per consentire a Comuni, Province, Città metropolitane e altri enti territoriali di valutare l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. È questa una delle principali novità approvate dalla Commissione Finanze del Senato nell'ambito dell'esame del decreto fiscale.

Il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 63/2026 in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali contiene la nuova disposizione, comma 4 articolo 1-sexies, che sposta infatti dal 30 giugno al 31 luglio 2026 il termine entro il quale gli enti locali potranno adottare la deliberazione necessaria per applicare la cosiddetta "rottamazione" ai propri crediti riscossi tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La proroga risponde alle richieste avanzate dal sistema delle autonomie territoriali e dalle associazioni rappresentative degli enti locali, che avevano evidenziato le difficoltà di rispettare la scadenza originaria. L'adesione alla misura comporta infatti un'attenta analisi degli effetti finanziari sui bilanci degli enti, nonché una verifica delle potenziali ricadute in termini di recupero delle entrate e di gestione dei residui.

L'estensione dei termini consentirà alle amministrazioni di disporre di un arco temporale più adeguato per approfondire gli aspetti tecnici e contabili della misura e per assumere decisioni pienamente consapevoli nell'interesse delle comunità amministrate.

La modifica normativa comporta anche il differimento delle successive fasi operative affidate ad AdE-R. In particolare, i dati necessari per individuare i carichi definibili saranno resi disponibili ai contribuenti nell'Area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a partire dal 15 ottobre 2026, anziché dal 15 settembre 2026.

Viene inoltre posticipata la finestra temporale entro la quale i debitori potranno presentare la dichiarazione di adesione alla "Definizione agevolata". Le domande potranno essere presentate dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026. Entro la stessa data del 15 dicembre sarà possibile integrare eventuali Dichiarazioni già trasmesse.

Anche il calendario dei versamenti viene conseguentemente aggiornato. Le somme dovute potranno essere corrisposte:

- in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2027;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

In caso di pagamento rateale, le prime 5 rate scadranno:

- 31 marzo 2027;
- 31 maggio 2027;
- 31 luglio 2027;
- 30 settembre 2027;
- 30 novembre 2027.

Le successive rate decorreranno dal 2028 con cadenza bimestrale. Sugli importi rateizzati matureranno interessi nella misura del 3% annuo a partire dal 1° aprile 2027.

Viene infine differito al 28 febbraio 2027 il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà comunicare ai contribuenti:



- l'importo complessivo dovuto;
- il piano delle rate;
- le relative scadenze di pagamento.

Il termine sostituisce quello originariamente fissato al 31 dicembre 2026.

Leggi l'[articolo](#).

## **Corte dei Conti. La valenza costituzionale dell'efficienza nella riscossione dei tributi**

La Corte dei Conti evidenzia il valore profondo e costituzionale dell'azione di riscossione dei tributi, elevandola da mero adempimento burocratico a pilastro fondamentale per la tenuta democratica e sociale di una comunità.

Un sistema di riscossione efficiente è la condizione indispensabile per rendere concreti e accessibili i diritti civili e sociali dei cittadini, poiché l'intera macchina amministrativa e i relativi servizi richiedono ingenti flussi finanziari per poter funzionare. Richiamando una fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale, il testo evidenzia come il pagamento delle tasse risponda a quel dovere di solidarietà inderogabile sancito dalla Costituzione, finalizzato a finanziare i diritti di tutti, compresi pilastri essenziali come la giustizia e la sicurezza pubblica. Di conseguenza, garantire un'adeguata e costante attività di incasso delle entrate fiscali non è solo un obiettivo di bilancio, ma rappresenta un interesse pubblico di rango primario. Questo interesse si colloca sullo stesso piano di qualsiasi diritto individuale ed è indispensabile per abbattere le disuguaglianze e realizzare quella parità sostanziale tra i membri della collettività voluta dalla nostra Carta costituzionale.

Leggi l'[articolo](#).

## **FISCALE**

### **MEF. Split payment: continuità applicativa dopo il 30 giugno 2026**

La proposta della Commissione europea per il rinnovo dell'autorizzazione all'applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti) dell'IVA oltre il 30 giugno 2026 è attualmente all'esame del Consiglio Ue, con conclusione prevista il 10 luglio.

Poiché l'autorizzazione produce effetti dal 1° luglio 2026, i soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo dello split payment senza soluzione di continuità anche dopo il 30 giugno 2026.

La misura è destinata a trovare applicazione fino al 30 giugno 2029 nei confronti dei medesimi soggetti già interessati.

Leggi l'[articolo](#).

## **PERSONALE**

### **MEF. Il Conto annuale 2025**

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cura dal 1993, quale obbligo istituzionale, la rilevazione del "Conto annuale", riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche.

Tali informazioni costituiscono la base informativa ufficiale per le determinazioni di Governo e Parlamento in materia di personale pubblico nonché, per espressa disposizione di legge, per la quantificazione dei costi dei rinnovi contrattuali.

La rilevazione, che fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), consente in particolare:

- alla Corte dei conti di redigere il referto annuale al Parlamento sulla gestione delle risorse

finanziarie impiegate dalle Amministrazioni pubbliche per le prestazioni lavorative del personale ai sensi dell'art. 60, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 e di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa previsti dall'articolo 40 bis del medesimo decreto legislativo;

- al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di attuare, con riferimento al mondo del lavoro pubblico, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
- al Ministero dell'Interno – Dipartimento degli Affari interni e territoriali di effettuare il Censimento del personale degli enti locali (CePEL), previsto dall'art. 95 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del d.lgs. n.165/2001 (Corte dei conti, Parlamento, Dipartimento della Funzione pubblica), di effettuare, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.

L'indagine è censuaria e vi partecipano gli enti dell'aggregato "Pubblica amministrazione" destinatari delle disposizioni recate dal d.lgs. n.165/2001 in materia di ordinamento del lavoro pubblico.

Con l'art. 2, comma 10, del d.l. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013, è stata prevista – con la sola eccezione degli organi costituzionali – l'estensione della rilevazione del costo del lavoro effettuato attraverso il Conto annuale anche agli enti inseriti nell'elenco Istat di cui all'art.1, comma 3, del d.lgs. 196/2009 (lista S13).

Le variabili rilevate sono:

- consistenza e struttura del personale in servizio
- consistenza del lavoro part-time e del lavoro flessibile
- assenze retribuite e non retribuite
- turn-over e mobilità
- età anagrafica e anzianità di servizio
- titoli di studio
- distribuzione geografica
- costo del lavoro
- consistenza ed utilizzo dei fondi per la contrattazione integrativa

I dati raccolti con il Conto annuale sono pubblicati sul sito <https://www.contoannuale.mef.gov.it/>.

Tutte le informazioni di organico sono presentate con il dettaglio uomini e donne, realizzando per il pubblico impiego una statistica di genere.

La scadenza della rilevazione è fissata al 25 luglio 2026.

Leggi l'[articolo](#).

## **Corte dei Conti. Incentivi funzioni tecniche: esclusi dall'accordo quadro, maturano solo sui singoli contratti attuativi**

La Corte dei Conti stabilisce il principio fondamentale secondo cui l'accordo quadro, essendo un mero contratto-cornice normativo, non fa maturare alcun incentivo per funzioni tecniche al momento della sua stipulazione, poiché manca una base di calcolo concreta e l'importo massimo stimato ha solo valore potenziale.

Il diritto al compenso e la relativa quantificazione sorgono esclusivamente con i singoli contratti attuativi, calcolando la quota del 2% sull'importo effettivamente affidato, al netto di IVA e del ribasso d'asta. Trattandosi di una deroga eccezionale alla retribuzione ordinaria, la disciplina va interpretata in modo tassativo: nei lavori l'incentivo è legato alla progettazione del singolo intervento, mentre nei servizi e forniture ogni singolo contratto attuativo deve superare una rigorosa verifica oggettiva di "complessità" per poter essere incentivato.

Leggi l'[articolo](#).

## **ARAN. CCNL Funzioni Locali 2022-2024: ricalcolo retroattivo del differenziale stipendiale iniziale al 1° aprile 2023**

Il nuovo CCNL 2022-2024 trasforma retroattivamente l'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) erogata nel 2022 e 2023 in stipendio tabellare a tutti gli effetti. Di conseguenza, gli enti devono ricalcolare il differenziale stipendiale iniziale riconosciuto dal 1° aprile 2023, corrispondendo con la medesima decorrenza gli arretrati dovuti. Il maggior valore del differenziale ricalcolato sarà posto a carico del Fondo risorse decentrate, ma l'operazione risulterà finanziariamente neutra poiché compensata da un incremento di pari importo in entrata al Fondo stesso.

**Domanda: A seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni Locali 2022-2024, gli incrementi contrattuali – che per gli anni 2022 e 2023 coincidono con l'IVC erogata – determinano un effetto anche sul differenziale stipendiale iniziale riconosciuto in sede di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell'art. 78, comma 3 lett. b) del CCNL 2019-2021? E in caso affermativo, gli enti devono procedere al ricalcolo di detto differenziale stipendiale iniziale riconoscendo, con la medesima decorrenza, le eventuali differenze rispetto a quanto originariamente calcolato?**

Risposta: Come noto ai sensi di quanto disposto dall'art. 56 comma 1 del nuovo CCNL 2022-2024 gli stipendi tabellari, come previsti dal CCNL 16.11.2022 sono incrementati, con effetto retroattivo:

– per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

– per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021.

L'IVC corrisposta nei suddetti anni, a titolo di anticipo sul trattamento stipendiale muta retroattivamente la sua natura, divenendo stipendio tabellare a tutti gli effetti.

Conseguentemente, aumenta – seppure di un importo molto contenuto – il differenziale stipendiale iniziale riconosciuto con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell'art. 78, comma 3, lett. b) del CCNL 2019-2021. La suddetta differenza va riconosciuta con la medesima decorrenza.

Si chiarisce con un esempio:

– il differenziale stipendiale iniziale ex art. 78, comma 3, lett. b) del CCNL 2019-2021 di un ex C5 era stato calcolato, in vigore dei precedenti stipendi tabellari stabiliti dal CCNL 2019-2021, in euro 216,41 mensili, con decorrenza 1° aprile 2023 (data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione);

– con i nuovi valori di stipendio tabellare rideterminati dal CCNL 2022-2024 – che riconosce ad un ex C5, con effetto retroattivo, per l'anno 2023, un incremento di 10 euro/mese, pari all'IVC già erogata – tale differenziale stipendiale iniziale va ricalcolato in euro 217,50 mensili;

– si noti che la differenza tra i due valori è esattamente pari alla differenza tra l'IVC di un C5 (euro 10,00/mese) e l'IVC di un C1 (euro 8,91/mese).

È il caso di precisare che il maggior valore del differenziale stipendiale ricalcolato – come sopra illustrato – è posto a carico del Fondo risorse decentrate, ma computando in entrata dello stesso Fondo, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL 2019-2021, lo stesso maggior valore. L'operazione di ricalcolo risulta pertanto neutra ai fini dell'assorbimento di risorse dal Fondo risorse decentrate.

Leggi l'[articolo](#).

## **Corte dei Conti. Via libera al rinnovo del CCNL 2022-2024 per i dirigenti delle Funzioni Locali**

Le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti hanno certificato positivamente l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativa al personale dell'Area Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, sottoscritta dall'ARAN l'11 novembre 2025.

L'accordo interessa una platea di circa 13 mila unità, composta da dirigenti delle Funzioni locali,

dirigenti amministrativi, tecnici e professionali della Sanità e segretari comunali e provinciali. I magistrati contabili hanno confermato la piena compatibilità economica e l'attendibilità dei costi stimati, che comportano una spesa complessiva a regime di circa 99 milioni di euro, pari a un incremento del 5,78 per cento rispetto al monte salari del 2021. Questo stanziamento si traduce in un aumento medio pro capite di 428,02 euro mensili, destinato sia alla retribuzione tabellare sia a quella di posizione e di risultato, includendo anche le coperture per la tutela delle vittime di aggressioni. Sul piano finanziario, trattandosi di personale non statale, la Corte ha ricordato che gli oneri gravano interamente sui bilanci delle singole amministrazioni pubbliche. Gli enti hanno l'obbligo tassativo di finanziare questi rincari ricorrenti attraverso entrate correnti e non mediante l'uso dell'avanzo di amministrazione, dovendo inoltre accantonare preventivamente le risorse necessarie in appositi capitoli di bilancio sotto la stretta vigilanza dei rispettivi Organi di revisione. Oltre agli aspetti puramente economici, la delibera dà atto di importanti novità sul piano normativo e organizzativo. Il nuovo testo introduce infatti politiche di age management e dialogo intergenerazionale volte a valorizzare il personale più esperto attraverso l'affiancamento e la formazione dei neoassunti. Viene inoltre garantito un forte supporto psicologico e legale a carico dell'ente per i dirigenti che subiscono aggressioni in servizio. Si registrano aperture significative anche sul fronte del lavoro agile, con la possibilità di aumentare i giorni di smart working per i dipendenti con specifiche esigenze di salute, genitorialità o che assistono familiari con disabilità grave ai sensi della Legge 104. Infine, le competenze dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione vengono estese all'analisi del fenomeno del burn-out e all'avvio di percorsi formativi legati all'introduzione dell'intelligenza artificiale.

Leggi l'[articolo](#).

## **Corte dei Conti. I vincoli sul fondo decentrato nei processi di esternalizzazione**

La Corte dei conti chiarisce i vincoli finanziari che un ente locale deve rispettare a seguito del trasferimento del personale per l'affidamento all'esterno di un servizio pubblico, come la farmacia comunale.

Il principio cardine stabilito dai magistrati contabili prevede che il taglio applicato al fondo per le risorse decentrate non possa essere ridotto o revocato per il semplice fatto che uno dei dipendenti trasferiti sia andato in pensione mentre si trovava in servizio presso la società partecipata. Questo divieto di ripristino delle risorse accessorie si fonda sulla necessità di garantire la neutralità finanziaria dell'operazione: finché i posti in organico rimangono congelati e il contratto di servizio prevede che l'ente possa riassorbire i lavoratori in futuro, il blocco dei fondi deve restare totalmente invariato per evitare una duplicazione o un aumento indebito della spesa per il personale rimasto all'interno del Comune.

La pronuncia individua una sola eccezione a questa regola: il Comune potrà ricalcolare e potenzialmente recuperare le somme decurtate esclusivamente se deciderà di modificare in modo definitivo e strutturale la propria organizzazione interna. Tale scenario si realizza soltanto se l'amministrazione procede alla cancellazione formale dei posti precedentemente congelati oppure se approva una nuova programmazione dei fabbisogni di personale che escluda in modo categorico e permanente qualsiasi futura ipotesi di rientro dei dipendenti o di ritorno alla gestione diretta del servizio.

Leggi l'[articolo](#).

## **Ministro per la Pubblica Amministrazione. Segretari comunali: Contributo per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti**

Con nota del Capo del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 39043 del 15/06/2023 si è proceduto con la raccolta online delle candidature per l'attribuzione del contributo ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, finalizzato a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, in attuazione dell'articolo 1, comma 828, della legge



29 dicembre 2022, n. 197.

Ciò in attuazione del [d.P.C.m. del 1° maggio 2023, pubblicato in GU – Serie Generale n. 136 – del 13/06/2023](#), con cui sono stati predeterminati i criteri di riparto delle risorse dirette a sostenere i citati oneri.

Al termine della procedura diretta all'acquisizione delle relative istanze, è stata predisposta la [graduatoria finale di merito](#).

Sulla base delle risorse disponibili, è stato possibile, per l'anno 2026, attribuire un contributo pari ad euro 40.000,00 a favore dei primi n. 732 enti utilmente collocati in graduatoria ([allegato n. 1](#)).

Si comunica alle amministrazioni interessate che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.P.C.m. del 1° maggio 2023, il contributo sarà erogato dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, a cui il Dipartimento della funzione pubblica ha trasmesso l'elenco dei suddetti enti locali beneficiari.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, "Le risorse finanziarie assegnate ai comuni individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non utilizzate e restituite, nel corso del medesimo esercizio finanziario, dalle predette amministrazioni, sono riassegnate nella stessa annualità di riferimento dal Ministero dell'interno, in ordine di graduatoria, ai comuni già individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti".

Sul portale [lavoropubblico.gov.it](http://lavoropubblico.gov.it) le ulteriori informazioni in merito all'applicazione della misura.

Leggi l'[articolo](#).

## CONTENUTO EXTRA

### **ARERA. Approvazione modelli di comunicazione riguardanti il bonus rifiuti**

La determinazione n. 04/2026-DICU di ARERA approva cinque modelli standardizzati di comunicazione per informare con trasparenza i cittadini sullo stato del bonus sociale rifiuti. I format, inviati tramite Poste Italiane senza oneri aggiuntivi grazie ad Acquirente Unico, coprono diverse casistiche: il mancato riconoscimento del bonus per inammissibilità dell'utenza o per difformità ISEE, l'erogazione tramite bonifico domiciliato e le istruzioni per riscuotere l'agevolazione qualora i gestori o i Comuni non siano ancora correttamente accreditati sulla piattaforma SGAtè.

Leggi l'[articolo](#).

### **ANAC. Convenzioni tra enti: non possono giustificare la disapplicazione del codice degli appalti**

Con la delibera n. 219 del 10 giugno 2026, Anac ha censurato il modello operativo di un'Agenzia strategica di una Regione del Sud Italia che ha siglato numerosi accordi di collaborazione (ex art. 15 L. 241/90) con vari enti territoriali. L'Autorità ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per la cooperazione tra PA, qualificando tali convenzioni come veri e propri appalti di servizi o deleghe di funzioni in assenza di un reale interesse comune. Tra i rilievi principali figurano l'espletamento di attività estranee al perimetro regionale, la remunerazione delle prestazioni tramite meccanismi di ristoro economico incompatibili con la natura cooperativa e l'erogazione illegittima di incentivi per funzioni tecniche al personale, oltre al rischio che l'Agenzia agisca come centrale di committenza senza averne la qualifica.

Leggi l'[articolo](#).

### **MIT. Autorizzazione al subappalto: firma il Dirigente, il RUP solo se ha**

## **poteri di rappresentanza esterna**

Il MIT chiarisce che la competenza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto spetta genericamente alla stazione appaltante. Poiché l'atto richiede la capacità di impegnare giuridicamente l'ente verso l'esterno, la responsabilità ricade di norma sul Dirigente. Il RUP (Responsabile Unico del Progetto) può firmare tale autorizzazione esclusivamente se possiede la qualifica dirigenziale o se è formalmente munito dei poteri di rappresentanza esterna necessari per vincolare l'amministrazione.

Leggi l'[articolo](#).

## **ANCI. Validità carta identità cartacea, cosa prevede il decreto legge appena pubblicato**

Il decreto-legge n. 108/2026 introduce nuove regole per la transizione alla Carta d'Identità Elettronica (CIE). Le vecchie carte d'identità cartacee non saranno più valide per l'espatrio a partire dal 3 agosto 2026. Entro quella data rimarranno valide solo ed esclusivamente per i contratti già in essere, mentre per l'accesso ai diritti fondamentali, alla sanità, alla pubblica amministrazione, ai servizi postali e finanziari la validità è estesa in via eccezionale fino al 31 gennaio 2027, nelle more del rilascio della CIE.

Inoltre, per gestire le emergenze fino al 31 dicembre 2027, i Sindaci potranno rilasciare a vista un documento d'identità provvisorio (non rinnovabile, valido massimo sei mesi e da restituire al ritiro della CIE), per il cui modello e condizioni di utilizzo si attende un apposito decreto ministeriale.

Leggi l'[articolo](#).

## **Ministero dell'Interno. Notifiche consiliari via PEC: legittimo l'uso della casella istituzionale fornita dal Comune**

A fronte del rifiuto di un consigliere comunale di dotarsi di una PEC propria (nonostante l'obbligo previsto dal regolamento locale), il Comune può assegnargli d'ufficio una casella PEC istituzionale con dominio dell'ente. Ciò consente di garantire la piena equivalenza legale tra notifica cartacea e digitale, assicurando lo svolgimento del dialogo istituzionale ed evitando al Comune l'impiego e i costi del messo comunale o della raccomandata. L'Amministrazione è inoltre invitata a modificare il proprio regolamento per consentire formalmente ai consiglieri la scelta tra un indirizzo PEC privato o quello istituzionale fornito dall'ente.

Leggi l'[articolo](#).

## **Ministero dell'Interno. Convocazione del Consiglio comunale su richiesta di minoranza: limiti al potere di rifiuto del Presidente**

Il Ministero dell'Interno chiarisce che il Presidente del Consiglio comunale, a fronte di una richiesta di convocazione formulata da un quinto dei consiglieri, è tenuto a convocare l'assemblea entro 20 giorni. Le uniche eccezioni che legittimano il rifiuto sono la mancanza del numero minimo di firmatari o l'illiceità, impossibilità e manifesta estraneità dell'oggetto rispetto alle competenze consiliari. Nel caso specifico, non essendo stata richiesta una risposta scritta per le interrogazioni presentate dalla minoranza, il Sindaco dovrà attenersi allo Statuto e al Regolamento locale, inserendo la trattazione delle stesse nella prima seduta utile del Consiglio.

Leggi l'[articolo](#).

## **Rassegna. Sogei apre all'accesso automatico all'Anpr, addio richieste multiple di documenti ai cittadini**

Una piccola grande svolta che segna l'attuazione del principio europeo «once only». Stop alle

richieste ripetute di dati a cittadini e imprese. Tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali possono accedere automaticamente, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ai dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). Il risultato è frutto della collaborazione tra il ministero dell'Interno (titolare dell'Anpr), il dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, e Sogei, che assicura il supporto tecnico-operativo e garantisce manutenzione, evoluzione e conduzione della piattaforma Anpr.

Leggi l'[articolo](#).

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>SUNTO RAGIONERIA</b>   | <b>Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)</b> |
| <b>Direzione</b>          | Patrizia Ruffini                                     |
| <b>Registrazione</b>      | Tribunale di Ancona n. 2197/2017                     |
| <b>Info e Abbonamenti</b> | 071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it |